17/01/2019

Mod. 2017

Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e delle Risorse

0.GDAP.17/01/2019.0017211.U

Roma, lì _____

Al Signor Vice Capo del Dipartimento

Alla Direzione Generale della Formazione

Alla Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento
SEDE

e, per conoscenza

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità
ROMA

All' Ufficio I - Segreteria Generale
SEDE

Ai Provveditorati Regionali dell'Amministrazione Penitenziaria
LORO SEDI

Al Servizio Informatico Penitenziario
SEDE

All'Ufficio VII - Coordinamento tecnico e gestione dei beni immobili
SEDE

Ufficio X - Traduzioni e piantonamenti
SEDE

Alla Direzione della Casa di Reclusione di
FAVIGANA

Alla Direzione del Centro Penitenziario di
NAPOLI Secondigliano (per base Nisida)

Alla Direzione della Casa di Reclusione di
PORTO AZZURRO

OGGETTO: P.C.D. del 16 gennaio 2019 relativo alla soppressione delle Basi Navali di Favignana, Napoli-Nisida e Porto Azzurro. –

Per opportuna conoscenza e per i profili di competenza si trasmette il Provvedimento del Capo del Dipartimento datato 16 gennaio 2019 con cui le Basi Navali di Favignana, Napoli-Nisida e Porto Azzurro sono soppresse.

I Signori Provveditori competenti per territorio vogliano dare conoscenza di quanto disposto alle Autorità locali interessate.

Il Direttore Generale
Pietro Buffa

Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

VISTO l'art. 3, Legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante Ordinamento del Corpo di Polizia Penitenziaria;

VISTO l'art. 54 co. 4, del Decreto del Presidente della Repubblica del 15 febbraio 1999, n. 82 istitutivo del Nucleo centrale del Servizio Navale del Corpo.

VISTO il Decreto del Capo del Dipartimento del 24.11.2011 relativo alla collocazione del Nucleo Centrale del servizio Navale nell'ambito dell'Ufficio Centrale della Sicurezza e delle Traduzioni

VISTO il "Regolamento di organizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli Uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche"

VISTO il P.C.D. del 13.01.2017 che ha stabilito che l'Ufficio X - Traduzioni e Piantonamenti della D.G.P.R. assume le competenze prima attribuite all'Ufficio Centrale della Sicurezza e delle Traduzioni.

VISTO l'art. 4, Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, recante Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – razionalizzazione dei servizi navali;

VISTA la "Convenzione relativa ai rapporti di collaborazione tra il Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - e la Guardia di Finanza", sottoscritta in data 7 ottobre 2015;

VISTO il protocollo di intesa sottoscritto ai sensi dell'art. 4, comma 3, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con le quali sono state stabilite le modalità attraverso cui il Corpo della Guardia di Finanza assicura con i propri mezzi navali, il supporto alla Polizia Penitenziaria per le attività connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali;

DECRETA

ART. 1
(*Soppressione delle Basi Navali di Favignana, Napoli, Porto Azzurro*)

1 Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 177, sono soppresse e Basi Navali di Napoli, Favignana e Porto Azzurro.

ART. 2
(*Assegnazione del personale ad altra sede ed alienazione del naviglio del Corpo*)

1 Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse, sentite le OO.SS. maggiormente rappresentative del Corpo, con proprio decreto, provvederà ad assegnare il personale appartenente alle basi navali in corso di chiusura ad altra sede, ai sensi dell'art.12 del P.C.D. 5 novembre 2012;

2 Il Direttore Generale del Personale e delle Risorse, disciplinerà le modalità ed i criteri afferenti il trasferimento del naviglio ritenuto idoneo operativamente e tecnicamente ad altro sito navale del Corpo, nonché le modalità di alienazione delle unità navali operativamente non più idonee ad altro Ente.

ART. 3
(Fase transitoria)

1 Le Basi Navali interessate dal presente provvedimento, al fine di garantire la continuità dei servizi istituzionali di propria competenza, continueranno ad espletare i loro compiti fino all'assunzione, da parte del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, di specifiche determinazioni in ordine all'entità numerica delle unità e delle tempistiche necessarie.

Roma, 16 GEN. 2019

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
Francesco Basentini